

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 218

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Norme sulla moralizzazione della pubblica amministrazione

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro generale della moralizzazione della vita pubblica, il tentativo di riportare la pubblica amministrazione sotto uno stretto controllo legale, sanando i guasti precedenti e restituendo alla collettività ciò che le è stato tolto, rappresenta un passo fondamentale per ridare fiducia nelle istituzioni.

Nel corso del dibattito che ha portato alla istituzione della cosiddetta « Commissione speciale per la prevenzione della corruzione » (26 ottobre 1996) è stato posto l'accento sulla « intangibilità della pubblica amministrazione e l'istigazione a delinquere che ne viene » (onorevole Orlando). L'onorevole Scozzari ha osservato come la Commissione riaffermi di nuovo la centralità del Parlamento quale stru-

mento di tutela dei cittadini; ha inoltre aggiunto che la burocrazia attualmente si presenta come un potere politico, in molti casi colluso con la criminalità organizzata. La presente proposta di legge tenta di dare risposta a queste istanze:

1) ridefinendo alcuni reati contro la pubblica amministrazione;

2) prevedendo la misura patrimoniale del sequestro degli ingiustificati valori posseduti dagli imputati di una serie di reati;

3) introducendo misure che consentano una maggiore rapidità nella celebrazione dei processi;

4) introducendo una causa di non punibilità eccezionale e limitata temporalmente;

5) prevedendo la costituzione di parte lesa per danno patrimoniale e non patrimoniale da parte degli enti territoriali interessati e da parte della Corte dei conti;

6) ampliando l'area di applicazione della legge sull'anagrafe patrimoniale;

7) stabilendo termini ultimativi per la separazione all'interno dell'apparato burocratico tra funzione politica e funzione amministrativa;

8) istituendo un ufficio di controllo centralizzato sul modello attualmente vigente in Francia;

9) modificando il sistema sanzionatorio previsto per i pubblici dipendenti infedeli.

Reati contro la pubblica amministrazione.

Sono state unificate le fattispecie di corruzione e concussione, facendo tesoro delle esperienze dei magistrati milanesi, trasfuse nel cosiddetto « progetto Di Pietro », presentato nel settembre 1994.

Gli articoli 317 e 318 del codice penale sono stati riformulati ed è stato previsto, all'articolo 319, il pagamento, in caso di condanna, di una multa sino al triplo delle somme indebitamente percepite.

Possesso ingiustificato di valori.

Su questa materia negli anni precedenti sono stati approvati due decreti-legge, il decreto-legge n. 369 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1993 ed il decreto-legge n. 399 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1994. Nel primo decreto-legge il possesso ingiustificato, già definito come reato autonomo per gli imputati di associazione mafiosa, veniva allargato ai reati contro la pubblica amministrazione, con il conseguente sequestro dei beni e la successiva confisca. Nel novembre 1993 il Senato della Repubblica bocciava l'ampliamento della fattispecie ai reati contro la pubblica amministrazione. La Corte costi-

tuzionale (sentenza n. 48 del 1994) dichiarava illegittima la norma che configura il possesso come reato (viola il principio della non colpevolezza). Nel successivo decreto-legge n. 399 del 1994, pertanto, è previsto che la confisca dei beni individuati avvenga solo dopo la condanna e solo per gli imputati di associazione mafiosa.

Nell'articolo 2 della proposta di legge, oltre che per i reati contro la pubblica amministrazione, si allarga la sfera di applicazione alla truffa ai danni dello Stato, alla ricettazione ed al riciclaggio, cioè a quell'insieme di reati solitamente connessi ai reati contro la cosa pubblica. Viene prevista una forma particolare di sequestro preventivo, rivolta all'intero patrimonio non giustificato, pur con le più ampie facoltà di provare, da parte dell'imputato, la legittima provenienza dei beni. Sono inoltre dettate misure per l'amministrazione dei beni sequestrati ed è disposta la confisca in caso di condanna definitiva. La stessa misura è ampliata, per i medesimi reati, ai beni dell'impresa (articolo 3) ove risulti che il soggetto contro cui si procede abbia agito per conto di essa, ma limitatamente alle somme, o alle utilità, indebitamente percepite.

Accelerazione dei processi.

Nell'articolo 4 viene ampliata l'area di applicazione del patteggiamento allargato sino ad un massimo di pena di tre anni e sei mesi. Anche qui si sono seguite le indicazioni dei magistrati del « pool milanese ». La sfera di applicazione è relativa ai reati contro la pubblica amministrazione ed alle violazioni sul finanziamento dei partiti politici.

Cause di non punibilità.

Viene offerta ai responsabili di corruzione e violazione del finanziamento pubblico dei partiti la possibilità di denunciare fatti delittuosi non ancora noti all'autorità giudiziaria, restituendo le somme ricevute,

senza incorrere nei rigori della legge. È comunque prevista la misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La possibilità è limitata temporalmente a sei mesi dalla commissione del fatto e, per i fatti pregressi, a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ampliamento della sfera di applicazione dell'anagrafe patrimoniale.

Con l'articolo 6 viene ampliata la sfera di applicazione della legge sull'anagrafe patrimoniale a tutti i membri degli organi di governo regionale e locale, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali per i comuni oltre 25 mila abitanti; a tutto il personale dirigenziale dello Stato, delle regioni e degli enti locali; ai magistrati, ai consiglieri ed agli avvocati dello Stato. La dichiarazione sui beni posseduti dai soggetti interessati è stata resa molto più dettagliata. La norma più importante, tuttavia, è quella che definisce le sanzioni che, nell'attuale normativa, sono molto blande; nel testo qui presentato si prevede che dopo un ritardo di tre mesi nella presentazione della documentazione richiesta dalla legge, l'inadempiente decada dalle funzioni e dalla carica, se appartenente al personale elettivo o di nomina governativa; sia collocato in aspettativa senza assegni, se appartenente al personale di carriera.

Separazione delle funzioni politico-gestionali.

L'articolo 7 intende dare piena attuazione al principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione (articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001) all'interno della burocrazia dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali. È stato adottato lo strumento del decreto legislativo per consentire al Governo l'individuazione e la contestuale abrogazione di tutte le numerose norme, presenti nei vari ordinamenti, che hanno impedito sinora l'attuazione del principio.

Servizio centrale di garanzia.

Nell'articolo 8 viene istituito un Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione, sul modello di analogo servizio presso il Governo francese.

Allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenze e tenendo conto che la pubblica amministrazione ha già organi di controllo sia interni alle singole amministrazioni (servizi di controllo interno) che esterni ad esse (Corte dei conti) si è optato per l'ampliamento dei poteri di direttiva e di controllo sia del Ministro per la funzione pubblica che del Parlamento, entrambi assistiti da un Servizio che accentri le informazioni ed elabori progetti di intervento.

Il nuovo soggetto ha anche il compito di richiamare le singole amministrazioni all'osservanza dei principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. La proposta di legge, infine, prevede che annualmente il Parlamento sia chiamato a discutere l'operato del Ministro per la funzione pubblica, sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Servizio.

Ovviamente un'Autorità appositamente costituita potrebbe avere maggiori poteri di controllo, ma anche maggiori problemi di inserimento nelle complesse regole del settore.

Azione di responsabilità. Azione per danni.

Con l'articolo 9 viene di nuovo ampliato a dieci anni il termine dell'azione di responsabilità da parte della Corte dei conti. È inoltre prevista la costituzione in giudizio per danni da parte degli enti territoriali. Infine, in linea con le ultime tendenze giurisprudenziali della Corte dei conti, è prevista la possibilità per essa di costituirsi in giudizio per i danni morali inferti al prestigio dello Stato dai comportamenti infedeli dei pubblici dipendenti.

Modifiche al sistema disciplinare dei pubblici dipendenti.

Si tenta di dare soluzione al problema del mancato funzionamento del sistema disciplinare dei pubblici dipendenti. In realtà norme sufficientemente stringenti sono già in vigore, tuttavia non sono

applicate per la complessità delle procedure necessarie per l'adozione di qualunque provvedimento disciplinare di una certa gravità. L'articolo 10 rende automatica l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di destituzione nel caso in cui il dipendente si rende colpevole o è indagato per determinati reati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE

ART. 1.

(Corruzione).

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *(Corruzione)*. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero di un atto contrario ai doveri di ufficio o, comunque, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *(Pene per il corruttore)*. — La pena stabilita dall'articolo 317 si applica anche a chiunque dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività ».

3. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 318-bis. — *(Circostanze aggravanti)*. — La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un

agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.

La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma ».

4. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Riparazione a favore dell'amministrazione*). — La sentenza di condanna o quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli articoli 317 e 318, comportano il pagamento di una multa fino al triplo delle somme indebitamente versate o percepite.

Al pagamento di cui al primo comma sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse è stato commesso il reato ».

5. Gli articoli 319-*bis*, 319-*ter* e 320 del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

(*Possesso in giustificato di valori*).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti degli imputati per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 323, secondo comma, 326, terzo comma, 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis*, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre, con decreto motivato, il sequestro preventivo del denaro, dei beni o altre utilità di cui l'imputato anche per interposta persona, fisica o giuridica, risulta essere titolare o dei quali ha la disponibilità a qualsiasi titolo.

2. Sono esclusi dal sequestro i redditi e i beni dichiarati ai fini delle imposte sul reddito, nonché quelli per i quali l'imputato può giustificare la legittima provenienza. Per il procedimento e le impugnazioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Per la disciplina relativa alla amministrazione dei beni sequestrati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-*septies* e 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

4. Nei casi di condanna, ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre disposta la confisca dei beni sequestrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 3.

(Sequestro dei beni d'impresa).

1. Per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, nonché per quelli di cui agli articoli 316-*bis* e 356 del codice penale, qualora risulti che il soggetto nei cui confronti si procede abbia agito in nome e per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese, con alterazione dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione ovvero con indebito profitto conseguente ai provvedimenti amministrativi adottati, il pubblico ministero chiede l'applicazione dei provvedimenti indicati nel medesimo articolo 2 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, in misura pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in relazione allo stato delle indagini, appare concretamente derivato dal reato.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PUNIZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ART. 4.

(Ampliamento dell'applicazione della pena su richiesta).

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 445-*bis*. — *(Ampliamento dell'applicazione della pena su richiesta).* — 1.

Per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 323, secondo comma, 326, 346, 640, secondo comma, numero 1), e 640-*bis* del codice penale, la richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, sia superiore a due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi. Non si applica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 445 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono estese alle violazioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come modificato dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

ART. 5.

(Cause di non punibilità).

1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *(Causa di non punibilità per la corruzione).* — Non è punibile chi, avendo commesso i reati di cui agli articoli 317 e 318, spontaneamente li denunci prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del fatto, fornendo le indicazioni necessarie per l'individuazione degli altri responsabili e dei beneficiari.

La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto. È comunque sempre disposta l'interdizione dai pubblici uffici ».

2. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le sanzioni previste dal terzo comma non si applicano nei confronti di chi spontaneamente denunci la violazione prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del fatto, for-

nendo le indicazioni necessarie per l'individuazione degli altri responsabili e dei beneficiari. La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto. È comunque sempre disposta l'interdizione dai pubblici uffici ».

3. Alle cause di non punibilità previste dai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dagli articoli da 408 a 414 del codice di procedura penale.

4. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente articolo sono estese ai reati indicati nei commi 1 e 2, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e denunciati entro il termine ultimo di sei mesi dalla stessa data.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 6.

(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441).

1. Il titolo della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di cariche direttive di alcuni enti, del personale dirigenziale e dei magistrati ».

2. I numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) ai membri delle giunte regionali, provinciali e comunali;

4) ai sindaci;

5) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti ».

3. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri o posseduti all'estero; i rapporti di credito con aziende creditizie italiane ed estere, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; i prestiti ed i mutui ricevuti; l'entità dei titoli di Stato, nonché dei valori mobiliari emessi da enti pubblici e società, posseduti; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" ».

4. All'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 5-*bis*) al personale dirigenziale od equiparato delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali;

5-*ter*) al personale dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è inserito il seguente:

« ART. 14-*bis*. — 1. Decorsi tre mesi dal termine previsto dall'articolo 3, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 da parte dei soggetti individuati nell'articolo 1 e nell'articolo 12, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), comporta la decadenza dalle funzioni e dalla carica ricoperte; l'inosservanza da parte soggetti individuati ai sensi del citato articolo 12, numeri 5-*bis*) e 5-*ter*), comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, salvo l'avvio di un procedimento disciplinare ».

ART. 7.

(Separazione delle funzioni politico-gestionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente disposizioni rivolte alla definitiva attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e gestione della cosa pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il decreto legislativo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere espressamente l'attuazione del principio di cui al comma 1 alle regioni ed agli enti locali;

b) stabilire per le amministrazioni e per gli enti il termine vincolante del 31 dicembre 2002 per uniformarsi a tale principio;

c) sopprimere tutte le disposizioni che attribuiscono funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ad organi direttamente od indirettamente espressione di rappresentanza politica.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Tale parere deve essere espresso nel termine di un mese.

ART. 8.

(Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, il Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione, di seguito de-

nominato « Servizio », con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando, mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del medesimo articolo;

b) raccogliere ed elaborare tutte le informazioni relative all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa provenienti dagli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche e degli enti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) sulla base dei risultati, predisporre per il Ministro per la funzione pubblica gli schemi di direttive sulle procedure e sugli *standard* di qualità del controllo;

d) vigilare sull'applicazione delle direttive di cui alla lettera *c)*, richiamando, mediante segnalazioni gli organi adibiti al controllo alla corretta applicazione;

e) segnalare al Ministro per la funzione pubblica i casi di reiterato malfunzionamento degli organi adibiti al controllo e di cattivo andamento dell'azione pubblica;

f) raccogliere in copia autentica ed elaborare tutte le dichiarazioni redatte ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. Annualmente, in allegato alla relazione previsionale e programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, il Ministro per la funzione pubblica presenta al Parlamento una relazione sull'attività del Servizio. La relazione deve contenere: i risultati dell'attività di vigilanza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1; le segnalazioni inviate dal Servizio ai sensi delle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del comma 1; le direttive adottate; gli elenchi dei soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2 della

legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

3. Il Parlamento, in base alla relazione previsionale e programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento di valutazione e di indirizzo.

4. Il Servizio è presieduto da un magistrato della Corte di cassazione ed è composto da due magistrati della Corte dei conti, due magistrati del Consiglio di Stato, un ispettore generale del Ministero delle finanze e due dirigenti generali dello Stato. I componenti del Servizio sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e restano in carica cinque anni.

5. Il Servizio si avvale di non più di cinquanta dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Le spese di funzionamento sono a carico di un apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.

7. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-*bis*) il controllo sulla trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la relativa attività di indirizzo; ».

ART. 9

(Azione di responsabilità. Azione per danni).

1. Il termine per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è elevato a dieci anni.

2. Oltre ai procedimenti già previsti per legge, la Corte dei conti, relativamente ai

reati di cui agli articoli 314, 316-*bis*, 317, 318, 323, secondo comma, e 356 del codice penale, può avviare azione risarcitoria per il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del codice civile.

3. Per i medesimi reati di cui al comma 2, le regioni, gli enti territoriali, i loro consorzi e gli enti che svolgono servizi di pubblica utilità esercitano azione civile o si costituiscono parte civile nel processo penale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

ART. 10.

(Modifiche al sistema disciplinare dei pubblici dipendenti).

1. Il primo comma dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Escluso il provvedimento disciplinare, l'impiegato è senz'altro destituito:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal capo IV del titolo I del libro secondo del codice penale; ovvero per i delitti di cui agli articoli 314, 315, 316-*bis*, 317, 323, secondo comma, del codice penale, per i delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, nonché per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata ».

2. Il primo comma dell'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato sottoposto a procedimento per i reati di cui alla lettera *a)* del

primo comma dell'articolo 85 o soggetto ad ordine di custodia cautelare è immediatamente sospeso dal servizio; detto impiegato può essere sospeso, per reati diversi da quelli elencati nel citato primo comma dell'articolo 85, qualora la natura dei reati sia particolarmente grave; il provvedimento è adottato dal capo dell'ufficio ».

€ 0,26



14PDL0025150